



Comune di
Milano

OGGETTO: Ordinanza per la tutela del decoro, della vivibilità, della fruizione degli spazi pubblici, della quiete pubblica e della sicurezza urbana nelle Aree urbane interessate dalla Movida denominate "Area Melzo" - "Area Lazzaretto" - divieto di asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

IL SINDACO

Premesso che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" si svolge il fenomeno della Movida che determina un intenso e costante afflusso di persone che vi si concentrano nelle ore serali e notturne;

Rilevato che le aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" sono perimetrate dalle seguenti vie:

- 1) "Melzo": C.so Buenos Aires, via Spallanzani, via Melzo, via Frisi, piazza VIII Novembre, via Pisacane, via Bixio, via Sirtori, via Paolo Mascagni e piazzale Oberdan;
- 2) "Lazzaretto": via San Gregorio, Corso B. Aires, piazzale Oberdan, viale V. Veneto, piazza della Repubblica e via V. Pisani;

Preso atto che al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale vengono allegati l'elenco delle vie perimetrali e le mappe urbane delle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto";

Valutati i rapporti di servizio della Polizia Locale conservati agli atti del suddetto Comando, attestanti che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" nelle ore serali e notturne si verificano fenomeni di assembramento di persone all'esterno dei pubblici esercizi, sui marciapiedi e sulle carreggiate ostacolando la circolazione veicolare e pedonale e senza rispettare l'obbligo di distanziamento, nonché senza fare uso dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie con conseguente pericolo concreto ed attuale di diffusione del contagio epidemiologico Covid-19;

Considerato che la Polizia Locale durante i sopralluoghi effettuati ha accertato che gli avventori, dopo aver acquistato per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dai pubblici esercizi e in genere dalle attività commerciali, abbandonano le bottiglie e i bicchieri sulla pubblica via depositandoli anche sui veicoli in sosta con conseguente danno al decoro urbano, all'igiene pubblica e alla proprietà privata esposta alla pubblica fede;

Ritenuto che nelle predette aree urbane la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione effettuata dai pubblici esercizi o da altre tipologie di attività commerciali nelle ore serali e notturne determina rilevanti assembramenti di persone sulla pubblica via con conseguente disturbo della tranquillità, del riposo e della vivibilità dei residenti ove sono ubicate le predette attività commerciali;

Rilevato che i cittadini residenti delle aree urbane in argomento "Melzo" e "Lazzaretto" lamentano che il rumore prodotto dai reiterati assembramenti di persone nelle ore serali e notturne è causa di disturbo al riposo e alla quiete dei dimoranti;

Considerato che nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" con la ripresa delle attività commerciali e dei pubblici esercizi dopo la pausa estiva, si ripropone il problema di rilevanti assembramenti di persone, di entità tale da rendere necessaria l'adozione di ulteriori misure di prevenzione, oltre a quelle già in vigore in quei luoghi e previste dall'ordinanza Sindacale n. 51/2021 che vieta nelle predette aree l'uso del vetro nella vendita e nella somministrazione di alimenti e bevande nella fascia oraria dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;





Considerato altresì che tale situazione, se non contrastata con tempestive e specifiche misure di prevenzione, determina danno al decoro urbano e al patrimonio culturale con pregiudizio alla vivibilità, alla quiete pubblica e alla fruizione degli spazi pubblici;

Ritenuto che per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza e al fine di tutelare il decoro urbano e la vivibilità nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" si rende indispensabile, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, porre in essere tutte le azioni utili al fine di evitare situazioni di pericolo per le persone, assicurare la tutela del decoro urbano, l'igiene pubblica, la quiete pubblica, la vivibilità e la fruizione degli spazi cittadini;

Considerato, altresì, che:

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Vista la necessità di provvedere al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle fasce serale e notturna;

Visto il Protocollo di Intesa firmato il giorno 03 agosto 2021 tra la Prefettura di Milano, il Comune di Milano, ATS Milano Città Metropolitana, L'Università Degli Studi Milano Bicocca, Confcommercio, Confesercenti, l'A.I.S.S. e EPAM finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di azioni congiunte a favore dei giovani nell'ambito del divertimento notturno per la prevenzione ed il contrasto dei comportamenti antisociali;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis 1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- Il Decreto Legge 23 luglio 2021 n. 105;
- la Deliberazione di G.C. n. 883 del 23 luglio 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 del 03 settembre 2021 alle ore 24.00 del 02 ottobre 2021, salvo proroga, i seguenti divieti:

1. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo nelle aree urbane denominate "Melzo" e "Lazzaretto" il cui perimetro è indicato nell'elenco delle vie perimetrali e nelle mappe allegate al presente provvedimento è vietato a tutte le tipologie di esercizi di vicinato, medie e grandi strutture





Comune di
Milano

di vendita, attività commerciali, artigiani per asporto, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio in forma ambulante e street food vendere o cedere a qualsiasi titolo per asporto, anche gratuitamente, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

2. Dalle ore 22.00 alle ore 05.00 del giorno successivo è consentito ai pubblici esercizi e alle attività artigianali con vendita assistita la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione esclusivamente all'interno dei locali dei pubblici esercizi o nei plateatici oggetto di concessione con servizio al tavolo, fermo restando il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00.

Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00 corrispondente al doppio del minimo perché più favorevole al trasgressore.

Ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis 1 qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento in misura ridotta, può essere disposta l'applicazione della misura della sospensione della attività per un massimo di 15 giorni.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00.01 del giorno 03 settembre 2021 fino alle ore 24.00 del giorno 02 ottobre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Sala
(firmato digitalmente)

